NR. 470 N. 162 06 ording

N. 162 02 ording

N. 162 06 ording

N. 2105 06 ording



# **REPUBBLICA ITALIANA**

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Seconda sezione civile

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica in persona della dott. ssa Elda Geraci, ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n.1652 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002 promossa

DA

con gli avv.ti Angelo Riva e Antonio Tanza del foro di

Lecce

ATTORE

#### CONTRO

Bipop-Carire s.p.a. con gli avv.ti Tito Malaguti, Gianluca Brancadoro, Giovanni Domenichini, Umberto Morera, Giuseppe Sbisà

CONVENUTA

## CONCLUSIONI

#### Per l'attore:

nel merito: voglia l'On le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei sopra esposti motivi:

Offetto: promessa di pafamento Cod: - Suoror

accertare e dichiarare la violazione da parte di Bipop-Carire s.p.a. nei confronti del sig. dell'art. 21, lett. a) b) c) TUF; dell'art.92 TUF; dell'art.21 lett. e) TUF; dell'art.26 lett.c) f) Regolamento Consob n.11522/1998, nonché del principio di sana e prudente gestione dell'art.70 TUB; degli obblighi derivanti dall'esercizio del mandato in genere e di quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionale (art.1176 c.c.), per i motivi esposti nella premessa narrativa;

condannare di conseguenza Bipop-Carire s.p.a. ai sensì e per gli effetti degli artt.1218 e 1223 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti, per le causali di cui in premessa narrativa e nella indicata misura, salvo quella differente, maggiore o minore, che emergerà nel corso dell'istruttoria e che l'On.Tribunale vorrà riconoscere, in via subordinata, anche secondo Giustizia o Equità;

condannare ai sensi dell'art.2043 c.c. Bipop-Carire s.p.a. al risarcimento del danno esistenziale patito dall'odierno attore, per le causali e la misura di cui alla premessa narrativa e, in via subordinata, secondo criteri di Giustizia ed Equità;

condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

in via istruttoria: come in atto di citazione, come da memoria datata 9.1.2003 e come da verbale di udienza del 15.4.2004

#### Per la convenuta:

voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria,

respingere integralmente tutte le domanda proposte dall'attore;

dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutte le domande e istanze istruttorie proposte dall'attore;

condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre cpa ed iva in misura di legge, ed al rimborso delle spese generali nella misura del 10% a norma dell'art.15 Tariffa professionale.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 10.2.2002, adiva il Tribunale di Brescia al fine di far accertare e dichiarare la violazione da parte di Bipop dell'art. 21, lett. a) b) c) TUF; dell'art.92 TUF, dell'art.21 lett. e) TUF; dell'art.26 lett. c) f) Regolamento Consob n.11522/1998, nonché del principio di sana e prudente gestione dell'art.70 TUB; degli obblighi derivanti dal mandato in genere e di quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionale, chiedendo la condanna di Bipop-Carire s.p.a. ex artt.1218 e 1223 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti, nonché di quello esistenziale.

All'udienza ex art.180 c.p.c. si costituiva Bipop-Carire s.p.a. che contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dall'attore e chiedeva il rigetto della domanda.

Assegnati i termini ex art.183, ultimo comma, c.p.c. e per deduzioni istruttorie, con ordinanza pronunciata fuori udienza erano rigettate le istanze istruttorie dedotte da parte attrice. Precisate le conclusioni rassegnate in epigrafe, la causa era trattenuta dal giudice per la decisione.

#### Motivi della decisione

Con il giudizio promosso promosso premesso di essere azionista di Bipop Carire s.p.a. per avere acquistato 2.000 azioni ordinarie, nonché di avere







sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale in fondi comuni (GPF) – lamenta di avere patito una notevole perdita dei suoi investimenti quale conseguenza di eventi accaduti nell'ottobre del 2001 allorchè, in data 6.10.2001, il Collegio Sindacale di Bipop Carire s.p.a. aveva denunciato l'esistenza di contratti di gestione patrimoniale stipulati con il contestuale rilascio di garanzie di restituzione del capitale e di rendimento certo solo con alcuni clienti e sconosciuti alla restante clientela.

Espone a tal riguardo l'attore:

che in data 12.10.2001, il Consiglio di Amministrazione di Bipop Carire aveva deliberato di riservare accantonamenti aggiuntivi per €125 milioni a copertura di sofferenze per crediti erogati e garanzie concesse a clientela 'privilegiata' del c.d. asset management;

che in data 20.10.2001 il Consiglio di Amministrazione, riconosciuta la illegittimità delle particolari garanzie concesse ad alcuni clienti primari nell'ambito delle GPF, aveva deliberato l'istituzione di un fondo fino all'importo di €100 milioni, già ricompreso nell'accantonamento di €125 milioni in data 12.10.2001;

che in data 30.10.2001 KPMG, società di revisione incaricata da Bipop-Carire, aveva reso noto il proprio giudizio di non conformità della relazione semestrale ai criteri di redazione previsti dal regolamento Consob n.11971 ed aveva evidenziato la probabilità di iscrizione di passività di circa €100 milioni, secondo una prudente e provvisoria quantificazione della stessa banca, a fronte delle GPF garantite, passività che avrebbe prodotto effetti significativi sulla situazione patrimoniale ed economica della banca;

che oltre alla GPF garantite esistevano crediti in sofferenza derivanti da finanziamenti anomali concessi ad altri clienti per la sottoscrizione di azioni ordinarie Bipop-Carire e di contratti GPF, crediti iscritti nella semestrale al 30.6.2001 al netto di una svalutazione di circa €47 milioni;

che in data 31.10.2001, il Collegio Sindacale in una nota verso il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto che 'i principi contabili adottati per la redazione della semestrale al 30.6.2001 debbano trovare una più puntuafe applicazione';

che un numero di clienti privilegiati, allarmati da una forte minusvalenza sulle loro posizioni, erano stati indotti a far valere il loro diritto alla restituzione del capitale, nonché alla corresponsione del rendimento garantito, provocando una tensione di eccezionale gravità sulla tesoreria della banca e le premesse per una grave situazione di illiquidità.

In ragione dei fatti sopra esposti, l'attore denuncia la violazione da parte della banca convenuta di diversi obblighi comportamentali cui, in ragione dell'attività espletata, è tenuta in forza della disciplina del T.U.I.F. ed afferma che il censurabile comportamento del management di Bipop-Carire s.p.a. ha costituito causa efficiente delle performances negative delle GPF non privilegiate che acquistava e dei titoli Bipop-Carire da lui posseduti.

Anzitutto va sgomberato il campo da una prima censura che investe l'operato della banca per non avere informato l'attore della rischiosità dell'investimento azionario, nonché dell'investimento nella gestione in fondi sottoscritta dal Piccinali, essendo l'assunto smentito dal contratto di gestione portafogli che reca la sottoscrizione dell'attore dopo che lo stesso dichiarava di essere stato ampiamente informato sugli elementi essenziali del servizio di gestione di

portafogli, con particolare riferimento ai rischi patrimoniali ad esso inerenti, e di avere fornito le informazioni sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio.

Ciò premesso, deve peraltro darsi conto di come per il resto la difesa attorea si sviluppa su due distinte e non coincidenti linee argomentative.

Ed invero, da un lato, il comportamento di Bipop-Carire – laddove avèva concluso un certo numero di contratti di GPF assistitì da garanzia di restituzione del capitale investito e dalla assicurazione di un rendimento variabile dal 3% in su - viene censurato per non avere l'attore potuto aderire a tale tipo di GPF più remunerative e per non essergli stata neppure fornita alcuna informazione al riguardo ed è quindi contestata alla banca la violazione del principio della parità di trattamento e trasparenza, nonchè del dovere di informazione.

È, peraltro, di tutta evidenza come la violazione dei suddetti obblighi comportamentali da parte della banca non può essere considerata causa del risultato insoddisfacente dell'investimento in fondi effettuato dall'attore, costituendo al più le contestate violazioni, ove sussistenti, causa della perdita rappresentata dal non avere (l'attore) conseguito i vantaggi economici che avrebbe invece potuto realizzare con le c.d. GPF garantite. Nessuna incidenza hanno poi le dedotte violazioni sulla posizione del Piccinali quale azionista di Bipop-Carire.

Da altro punto di vista, il comportamento della banca è censurato, non già perchè l'attore sarebbe stato leso nell'affermato diritto ad essere informato dell'esistenza delle c.d. GPF garantite al fine di aderirvi, ma in quanto esse avrebbero rappresentato una scellerata scelta aziendale che provocava rilevanti



perdite patrimoniali per la società, per i gravosi impegni che così assumeva, causando quindi il crollo delle azioni Bipop-Carire, con riflessi negativi anche nei fondi gestiti, essendo presente nel portafoglio di tali fondi una certa componente di azioni Bipop-Carire.

In tale prospettiva il danno che può venire in considerazione non è dato dalla differenza tra rendimento realizzato con il contratto di GPF sottoscritto dall'attore e quello che il avrebbe conseguito ove avesse potute, aderire alle GPF garantite, essendo quest'ultimo rendimento, seguendo la linea argomentativa attorea, il risultato di una censurabile politica aziendale che pregiudicava la solidità patrimoniale dell'azienda stessa; in tal caso, il danno piuttosto deve essere considerato valutando se ed in che misura gli oneri finanziari legati alle garanzie offerte a taluni clienti abbiano inciso sui titoli Bipop, si chè il loro deprezzamento trovi causa proprio nella vicenda delle c.d. GPF garantite.

Così meglio inquadrate le ragioni attoree, e valutando dapprima se sia ravvisabile la violazione da parte della banca degli obblighi comportamentali di cui all'art.21 T.U.I.F. per avere omesso di informare gli investitori della possibilità di aderire alle c.d. gestioni privilegiate, nonché per avere riservato quelle gestioni ad una fascia soltanto di investitori, con violazione del principio di parità di trattamento tra investitori della stessa categoria, si rileva che la censura è priva di pregio.

L'art.21 TUIF, oltre a porre a carico dell'intermediario il dovere di informarsi sulle esigenze dell'investitore e sulle sue attitudini e ciò al fine di acquisire conoscenze in ordine al tipo di cliente cui offre la propria professionalità, pone a carico dell'intermediario il dovere di fornire adeguate informazioni al cliente,



informazioni il cui contenuto si specifica alla stregua di quanto stabilisce il regolamento attuativo Consob n.11522/98 - art.28 - che vieta all'intermediario di 'effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Da tali disposizioni emerge come l'obbligo di informare il cliente ha ad oggetto la specifica operazione o servizio di investimento proposti, sì da consentire all'investitore di acquisire elementi utili per valutarne la convenienza. Su tutt'altro piano si colloca l'informazione della cui mancanza si duole l'attore, la quale non ha ad oggetto la specifica operazione o servizio di investimento oggetto dell'incarico gestorio tra attore ed intermediario, bensì le diverse condizioni praticate ad una parte della clientela e, quindi, i diversi rapporti contrattuali con essa intrattenuti. In altri termini, il dovere di informazione di cui alla menzionata normativa non abbraccia le differenti combinazioni astrattamente possibili con riferimento ad ogni singolo mandato che l'intermediario appronta per ciascun cliente e, quindi, non è ravvisabile in capo all'intermediario l'obbligo di informare il cliente sul possibile diverso contenuto dei vari contratti di GPF predisposti per la clientela.

Non può essere condivisa l'affermazione attorea secondo cui doveva essere assicurata una preventiva conoscenza della previsione, per identici strumenti finanziari, di clausole di garanzia della restituzione del capitale e di una percentuale predefinita di rendimento, in quanto ciò che qui viene in rilievo non è l'identità dello strumento finanziario, bensì del contratto di GPF tra i vari



investitori che, del tutto legittimamente, può mancare attesa, come si dirà a breve, la natura individuale e personalizzata del contratto di gestione patrimoniale.

Né la stipula dei contratti a gestioni privilegiate con alcuni clienti soltanto può essere valutata nella dedotta prospettiva della violazione del principio di parità di trattamento, nel senso che la banca avrebbe operato trattamenti differenziati per clienti aventi un'identica qualifica.

A tal riguardo occorre rilevare, come già accennato, che il contratto di gestione patrimoniale in fondi stipulato dall'attore costituisce una gestione su base individuale di portafogli di investimento, gestendo l'operatore il patrimonio affidatogli attraverso un rapporto diretto e personale con l'investitore. Il contratto cioè non è standardizzato ed ha natura individuale e la somma conferita viene gestita secondo le specifiche esigenze del cliente, attraverso forme di investimento altamente personalizzate.

Dalla natura individuale del rapporto, preordinato a soddisfare le specifiche esigenze di investimento di ciascun cliente, discende che priva di pregio è la pretesa attorea di essere posto nelle condizioni di aderire ai contratti di gestione c.d. privilegiata.

Non può del resto non rilevarsi che quanto precede è coerente con i principi generali privatistici in tema di rapporti contrattuali tra banca e clienti, alla stregua dei quali non è ravvisabile alcuna norma che imponga una parità di trattamento nell'applicazione alla clientela delle condizioni economiche che disciplinano i rapporti contrattuali, così come non sussiste alcun divieto per la banca di trattare in modo più favorevole un cliente piuttosto che un altro, in ragione delle varie valutazioni che la banca può di volta in volta effettuare.



La condotta censurata non può poi certo essere apprezzata alla stregua del principio di parità di trattamento sancito dall'art.92 T.U.I.F. a mente del quale 'gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.' Ed invero la disposizione invocata dall'attore si riferisce agli emittenti di strumenti finanziari quotati in sede di collocamento, mentre nel caso che ci occupa non si discute di emissione di titoli quotati e, quindi, emessi in serie e di identico contenuto, bensì di rapporti gestori su base individuale intrattenuti dalla banca intermediaria con la propria clientela.

Va anche rilevato che la conclusione dei contratti di gestione in fondi, assistiti dalle suddette garanzie non costituisce violazione del disposto di cui all'art.26 lett. c) del Reg. Consob 11522/1998 a mente del quale 'gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare....c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro': in particolare, va escluso che la conclusione dei suddetti contratti avvantaggi un investitore a danno dell'altro, sol che si consideri che la performance di una GPF non sottrae nulla ai risultati delle altre, avendo essa ad oggetto l'investimento in fondi e/o in strumenti finanziari quotati ed il risultato economico è in funzione delle quotazioni dei medesimi. Le GPF garantite, pertanto, possono sì avere avvantaggiato gli investitori che le hanno sottoscritte, ma ciò non è avvenuto in danno degli altri investitori i cui risultati economici sono indipendenti dalle prime.

L'attore contesta anche che il contratto di gestione patrimoniale in fondi che sottoscriveva costituiva operazione palesemente in conflitto di interessi, essendo presente nel portafogli dei fondi una certa componente di azioni



Bipop-Carire, sicchè essa poteva essere conclusa solo previa osservanza del disposto di cui all'art.27 Reg. Consob n.11522/98.

Al riguardo deve essere ricordato che una deroga al meccanismo di cui al menzionato art.27 è prevista dall'art.45 del medesimo regolamento che, in tema di prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, non richiede che l'investitore sia di volta in volta informato, della natura e dell'estensione di eventuali conflitti di interessi che si presentino in occasione dell'esecuzione delle varie operazioni, essendo sufficiente la descrizione della situazione conflittuale nel contratto quadro e l'approvazione del cliente all'atto di accensione dei rapporti.

Nel caso che ci occupa la suddetta prescrizione risultata rispettata visto che nel contratto tra le parti era indicata la tipologia dei titoli oggetto delle operazioni in potenziale conflitto, in esso infatti essendo espressamente prevista la possibilità che 'vengano effettuate transazioni su quote parti ed azioni emesse da o.i.c.v.m. del gruppo Bipop-Carire'.

Per tutto quanto esposto, non essendo ravvisabili le denunciate violazioni in capo alla banca, ogni pretesa attorea a che gli sia riconosciuto il rendimento che avrebbe ottenuto dalla GPF garantite si appalesa infondata.

Venendo ora a considerare il diverso profilo di doglianza attorea allorchè denuncia che, in ragione dell'impegno che la banca aveva assunto con le GPF garantite e, quindi, per far fronte al rischio potenziale che si sarebbe determinato ove i clienti destinatari delle c.d. dichiarazioni aggiuntive avessero inteso far valere le loro ragioni contrattuali, era iscritto a bilancio un accantonamento per €100 milioni, con ciò determinandosi una situazione di grave sofferenza finanziaria per la banca da cui scaturiva l'anomalo trend dei



titoli Bipop, anche quando conferiti nelle GPF, si rileva che non vi è prova che la vicenda delle c.d. GPF garantite, da cui conseguiva l'accantonamento in bilancio, abbia causato il deprezzamento dei titoli Bipop. È sufficiente a tal riguardo rilevare che l'attore non ha neppure versato in giudizio il bilancio della società convenuta, l'esame del quale avrebbe quantomeno consentito di valutare i termini del dedotto tracollo di cui dà conto l'attore e che sarebbe stata la ragione scatenante la perdita per i titoli Bipop.

A tal riguardo deve rilevarsi che l'art.23 comma 6 TUF pone un'inversione dell'onere della prova per la dimostrazione della diligenza dell'intermediario, ma nulla dispone per il nesso causale che, pertanto, resta regolato dalle regole ordinarie, con la conseguenza che grava pur sempre sull'investitore l'onere di provare il nesso causale tra la condotta censurata ed il lamentato danno.

Non pare poi superfluo aggiungere che il danno lamentato dal Piccinali, quale azionista per il deprezzamento delle azioni Bipop da egli acquistate, ha natura indiretta, costituendo riflesso del danno che gli organi della società con le scelte attuate avrebbero provocato al patrimonio sociale. In tale prospettiva non v'è chi non veda come la banca stessa risulti il soggetto danneggiato dal contestato colposo comportamento degli organi societari, per la lesione del diritto dell'ente alla conservazione del patrimonio sociale, mentre il danno subito dall'attore ne costituisce mero riflesso e quindi trattandosi di danno indiretto neppure sarebbe risarcibile.

Infine, privo di ogni riscontro probatorio è l'affermato danno esistenziale il cui risarcimento l'attore si limita ad invocare, sovrapponendolo peraltro alla diversa figura del danno morale, visto che allude al patimento, mentre il danno esistenziale attiene alle scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate



se non si fosse verificato l'evento dannoso; scelte di vita rinunciate che, comunque, è onere della parte quantomeno allegare e che nella espositiva attorea mancano.

Per tutto quanto esposto, la domanda dell'attore deve essere respinta; quanto alle spese di lite, valutata la complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.

## P.Q.M

il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:

- 1) rigetta la domanda dell'attore;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Brescia, il 20 luglio 2006

Il Giudice

Depositata nella Cancellena

del Tribunale di Brescia

Oggi .... 0 7 960, 2006 .....

IL COLLABORATORE DI CAMCELLERIA (Dott.ssa Algesendia Paganotti)

Dott.ssa Alse)

IL CANCEYLIFRE C1